

## **La Consolazione ETAB**

**Al momento non è stato nominato alcun organismo OIV.**

ANAC

delibera n. 23 /2012, sostituita dalla delibera n. 12/2013, le regioni, gli enti regionali, le amministrazioni del servizio sanitario nazionale e gli enti locali, stante il mancato rinvio dell'art. 16, comma 2, del d. lgs. n. 150/2009 all'art. 14 dello stesso decreto, salvo quanto espressamente previsto dalla normativa di adeguamento, **hanno la facoltà, e non l'obbligo**, di costituire l'OIV, in quanto, nella loro autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del d.lgs. n. 150/2009 indicate nel citato art. 16;

**link:**

<http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacocs/Attivita/Atti/Delibere/2012/Delibera-n.-23.2012-PDF-scansionato32-Kb.pdf>

[http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1226437/civit\\_12\\_2013.pdf](http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1226437/civit_12_2013.pdf)

<http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacocs/Attivita/Atti/Delibere/2013/Delibera-n.-54.2013-formato-PDF-37-Kb.pdf>

\*\*\*

### **Organismo di valutazione: alcuni chiarimenti forniti dalla Civit di Federica Caponi e Giulia Rizza**

La Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni pubbliche (Civit) ha risposto nel mese di novembre ad alcune richieste di chiarimenti inviate da alcune P.A., fornendo precisazioni in merito all'organismo di valutazione e al nuovo sistema di valutazione disciplinato dal Dlgs. n. 150/09.

Riprendiamo, quindi, con questo numero della Newsletter SELF (vedi Newsletter Luglio 2010), i commenti ai pareri della Civit ritenuti più interessanti per gli Enti che stanno adeguando i propri atti alle disposizioni contenute nel Dlgs. n. 150/09.

**Ipab e Aziende pubbliche di servizi alla persona**

Alcune Ipab hanno chiesto alla Civit di precisare se anche tali Enti, non ancora trasformati, in assenza della disciplina regionale di riferimento, rientrano o meno nell'ambito di applicazione del Dlgs. n. 150/09, analogamente alle Aziende pubbliche di servizi alla persona (Asp).

La Commissione ha precisato che, secondo quanto previsto dagli artt. 5 e 16 del Dlgs. n. 207/01, le Ipab si sarebbero dovute trasformare in Asp o in associazioni o fondazioni di diritto privato e che, con riferimento al periodo transitorio previsto per il riordino, l'art. 21 di tale Decreto prevedeva che alle Istituzioni "seguitano ad applicarsi le disposizioni previgenti, in quanto non contrastanti con i

principi della libertà dell'assistenza, con i principi della legge e con le disposizioni del presente decreto legislativo”.

La Civit, anche alla luce dei principi espressi dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 396/88, ha chiarito che anche le Ipab, che devono ancora trasformarsi in conformità al Dlgs. n. 207/01, non essendo comprese nel novero delle Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01, non rientrano nell'ambito di applicazione del Dlgs. n. 150/09.

La Commissione ha comunque precisato che è rimessa alla valutazione delle singole Istituzioni l'opportunità di adeguare i controlli esistenti e il sistema di valutazione dei propri dipendenti ai principi del Dlgs. n. 150/09, tenendo anche conto di quanto stabilito dalle Regioni di appartenenza ai sensi degli artt. 16 e 31 del citato Decreto.

In merito alle Asp, ex Ipab trasformate ai sensi del citato Dlgs. n. 207/01, la Civit ha chiarito che, non essendo comprese nel novero delle Amministrazioni richiamate dal Dlgs. n. 165/01, tali Enti non siano assoggettati al rispetto dei vincoli imposti dal Dlgs. n. 150/09, analogamente agli Enti pubblici economici.

La Commissione ha comunque ricordato che l'art. 6 del Dlgs. n. 207/01 ha stabilito che le Asp sono tenute ad informare la propria attività di gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

Pertanto, è rimessa alla valutazione delle singole Aziende l'opportunità di adeguare i controlli esistenti ai principi del Decreto Brunetta, tenendo anche conto di quanto stabilito dalle singole Regioni, ai sensi degli artt. 16 e 31 del citato Decreto.

A tal proposito, è necessario comunque ricordare che le Asp che applicano il Ccnl. del Comparto Regioni e Enti Locali sono comunque obbligate ad avere un sistema di valutazione dei propri dipendenti che, in base a quanto stabilito già nel Ccnl. 1° aprile 1999 (e negli altri Ccnl. successivi), sostanzialmente è in linea con i principi contenuti nel Decreto Brunetta.

Inoltre, per quanto riguarda le Aziende della Regione Toscana, le disposizioni approvate dalla Regione in materia di accreditamento impongono (se mai ce ne fosse stato bisogno) alle Aziende di dotarsi di un adeguato sistema di valutazione del personale.

fonte:

<http://www.self-entilocali.it/>

link:

<http://www.self-entilocali.it/2010/11/29/organismo-di-valutazione-alcuni-chiarimenti-forniti-dalla-civit/>